



Giudice Sportivo, multato di 2.000 euro il Messina. Ortisi entra in diffida

## Descrizione

Il Giudice Sportivo della Lega Pro, dopo le gare della terza giornata di ritorno di Serie C, ha inflitto un'ammenda di 2.000 euro al **Messina** *“per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato: 1. dal 3° al 6° e dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”*.

Per la sfida del “Franco Scoglio” è stata comminata anche un'ammenda di 1.500 euro al **Taranto** *“per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”*.

Altra multa, di 500 euro, a carico del difensore giallorosso **Vincenzo Polito**, *“per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto in quanto sferrava un calcio sulla porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”*. Entra in diffida **Pasqualino Ortisi**, arrivato a quota quattro ammonizioni. **Marco Manetta** all'ottava, **Vincenzo Polito** alla settima sanzione. Tra i calciatori una giornata di squalifica per Embalo e Marino (Foggia), Bifulco (Taranto), Gorzelewski (Brindisi), Cargnelutti (Giugliano), Piroli (Monterosi), Bonavolontà (Sorrento). Altre ammende alle società: 200 euro Potenza, Brindisi.



3. Lega Pro

### Tag

1. Acr Messina
2. Giudice sportivo
3. Lega Pro
4. Pasqualino Ortisi
5. Vincenzo Polito

### Data di creazione

23 Gennaio 2024

### Autore

redazione

default watermark